

Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 48

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione in coerenza con i principi costituzionali di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Basilicata dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:

a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2

Definizione di commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:

a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;

b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;

e) il rispetto dell'ambiente;

f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Art. 3

Soggetti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
- b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
- c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:

- a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e WFTO (World Fair Trade Organization), in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)), approvata il 6 luglio 2006;
- b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) e ASSOBDM (Associazione Botteghe del Mondo).

3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Art. 4

Prodotti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 5

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'articolo 1:

- a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;
- b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
- e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
- f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
- g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. I Comuni possono istituire, con le modalità previste della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche" e sue modifiche ed integrazioni, mercati e fiere su aree pubbliche aventi come

merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 6

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità territoriale e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce:

a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) ed all'articolo 6;

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 3.

Art. 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti;

b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate per i contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 5.

2. A seguito dei risultati evidenziati nella relazione prevista dal comma 1 la competente Commissione Consiliare riferisce al Consiglio regionale.

Art. 9

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 30.000,00 e per l'anno 2020 di euro 30.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 11

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.